

SERVIZIO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO

Alla Provincia di Ascoli Piceno
Settore II - Tutela e Valorizzazione Ambientale
PEC: provincia.ascoli@emarche.it

Oggetto: Art.27- bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Provvedimento autorizzatorio unico (PAU). CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI”, modifica impianto “BRODOLINI (DEPUR00198)” ubicato in Località Brodolini nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP). Avviso di indizione conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.) per il 26/03/2025.-[Protocollo N.ro 2025-PROT-3902]_RICHIESTA INTEGRAZIONI

In riferimento alla nota della Provincia di Ascoli Piceno, Prot. n. 3902/PROT del 28.02.2025, acquisita in pari data al Prot. ARPAM n. 6487, relativa all'istanza di PAU inerente il progetto di modifica dell'impianto di depurazione “BRODOLINI (DEPUR00198)” ubicato in Località Brodolini nel Comune di San Benedetto del Tronto (AP), esaminati gli elaborati e la documentazione tecnica trasmessi dalla CIIP SPA CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI e consultabili sul sito di Codesto Ente, si ravvisa la necessità, al fine di poter esprimere le valutazioni tecniche ambientali di competenza, che la Ditta fornisca i seguenti chiarimenti/integrazioni:

Provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art.23 dello stesso D.Lgs 152/2006

1. La relazione tecnica “Quadro di riferimento ambientale atmosfera – VIA_REL_02” ha illustrato lo studio di impatto sulla matrice aria sviluppato per valutare gli effetti sul territorio circostante in termine di concentrazione di odore (OuE/m^3), ammoniaca, acido solfidrico, PM10, NOx, CO, COV, generati dalle emissioni dell'impianto, dopo il revamping (simulazione Post-Operam), con le opere di mitigazioni previste. La valutazione non ha preso in considerazione l'assetto dell'impianto ante-operam; pertanto, è necessario descrivere la modalità in cui verrà caratterizzata la fase di monitoraggio ante operam con lo scopo di definire lo stato attuale dell'impatto sul territorio limitrofo allo stesso.
2. Non sono stati specificati i criteri di valutazione del disturbo olfattivo in relazione alle unità odorimetriche calcolate con il modello utilizzato. Sono stati esclusivamente confrontati i valori limite relativi ad emissioni convogliate per impianti di compostaggio e biostabilizzazione ($300 \text{ uOE}/\text{m}^3$) dettati da alcune normative regionali. Inoltre, al paragrafo 9 dell'elaborato “VIA_REL_03 – Piano di Monitoraggio Ambientale” viene indicato che la modellazione contenuta nel SIA - QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE ATMOSFERA ha evidenziato che la curva di isoconcentrazione $\text{ou}=5$, valore a cui il 90-95% della popolazione percepisce l'odore, è esterna all'area dei ricettori, senza riportare l'elaborazione grafica della stessa (curva di isoconcentrazione odori sovrapposta ai ricettori), né sono stati forniti criteri di valutazione dei dati ottenuti in unità odorimetriche ai ricettori considerati.
3. Il PMA ha come obiettivo il controllo della conformità alle previsioni di impatto per la fase di esercizio verificando l'efficacia delle misure di mitigazione adottate. Sono state individuate le componenti che si ritiene significativo monitorare:
 - a. Acque superficiali
 - b. Acque sotterranee

SERVIZIO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO

- c. Atmosfera
- d. Rumore

Per alcuni degli ambiti oggetto del monitoraggio dovranno essere definite delle soglie di attenzione o di intervento, ad esempio per le acque sotterranee e la matrice aria.

Per il monitoraggio delle acque superficiali, l'elaborato "VIA_REL_03 – Piano di Monitoraggio Ambientale" indica valori di riferimento (Tabella 8.3 - soglia di allarme per il punto di monitoraggio AS02-valle) e frequenze di monitoraggio (tabella 8.4 dello stesso elaborato).

Si chiede di specificare i criteri di valutazione utilizzati dal gestore inerenti ai parametri da monitorare, le soglie di allarme proposte e le frequenze di monitoraggio nella fase ante operam e post operam, considerando che per alcuni parametri (es COD, E.coli) le concentrazioni soglia di allarme proposte sono pari o superiori ai limiti autorizzati per lo scarico delle acque reflue in acque superficiali di cui alla Tabella III Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii. e che le frequenze di monitoraggio devono essere dettagliatamente definite sia per la fase ante operam che post operam.

4. Integrare il PMA con una fase di monitoraggio post operam finalizzato alla verifica della conformità rispetto alle previsioni di impatto atmosferico (emissioni di inquinanti odorogeni) in corrispondenza del ricettore più esposto e con la definizione delle soglie di allarme per tutti i parametri monitorati.
5. Integrare il PMA con i metodi analitici utilizzati per i monitoraggi dei parametri per tutti le matrici ambientali considerati.
6. Il superamento di tali soglie da parte di uno o più dei parametri implicherà una situazione critica per lo stato dell'ambiente e determinerà l'attivazione di apposite procedure finalizzate a ricondurre gli stessi parametri a valori accettabili. Nella documentazione allegata all'istanza non sono state definite tali procedure.

Autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013

7. In riferimento agli scolmatori di piena presenti nelle reti fognarie miste esistenti, esaminata la relazione allegata all'istanza con titolo "Proposta di consulenza ed attività tecnico-scientifiche per: analisi funzionale, studio previsionale degli impatti e pre-fattibilità di soluzioni tecniche di mitigazione in relazione a: attività prescritte con Determinazione Dirigenziale n. 17 del 14/01/2019 e risultanze del successivo incontro tecnico del 10/aprile/2019 – Focus su autorizzazione unica ambientale dell'impatto di San Benedetto del Tronto – Stato di avanzamento lavori – 28 novembre 2024", la società CIIP SpA deve trasmettere un elaborato descrittivo del progetto per la realizzazione di sistemi di accumulo delle acque di prima pioggia che consentano una riduzione del carico inquinante pari al 35% (art. 43 commi 7 – lettera) per l'intero agglomerato di San Benedetto del Tronto. In particolare, in corrispondenza degli agglomerati ricadenti entro la fascia compresa nei 10 km dalla costa e al fine di salvaguardare la qualità delle acque di balneazione, la percentuale di riduzione sono aumentate di dieci punti (art. 43 comma 8).
8. Per il punto di emissione **E1** (biofiltro), deve essere aggiornato il quadro emissivo con i flussi di massa di cui all'allegato I alla parte quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. (tabella D per le classi I e II).
9. Per il punto di emissione **E4** (cogeneratore) sono stati indicati i limiti stabiliti per motori fissi costituenti medi impianti di combustione esistenti alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e motori a potenza inferiore a 1 MW (Allegato I alla Parte Quinta del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – Parte III- punto 3). La scheda C va aggiornata con la sostituzione del parametro HF con quello dell'ammoniaca.
10. Nell'elaborato indicato come "Relazione tecnica depuratore Brodolini di San Benedetto del Tronto", presentato per l'istanza di cui all'art. 110 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per un quantitativo massimo pari a 40 m3/giorno (codice EER 200304, 200306 e 1908059), non è dettagliata la tipologia di

SERVIZIO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO

pretrattamenti riservata ai rifiuti in ingresso caratterizzati da un codice EER 200304 e 200306 a monte dell'immissione nel processo di depurazione.

11. Per la verifica della capacità residua di trattamento dell'impianto di depurazione Brodolini, ai fini dell'accettazione dei rifiuti ai sensi dell'art.110, sono stati utilizzati come dati di input per il calcolo del carico inquinante dei rifiuti liquidi, i parametri e le concentrazioni riportati in tabella 1. Si chiede di uniformare la valutazione con i dati utilizzati per altri impianti della stessa società (ad es Impianto di depurazione di Santa Maria Goretti).
12. In relazione all'impianto di produzione dei gessi di defecazione si ritiene che la ditta debba valutare la correttezza dell'istanza presentata alla luce della giurisprudenza in materia (rif. sentenza n. 222 del 27/10/2022, della Corte Cost.) che ha evidenziato *"...se da un lato è corretto ritenere che i gessi di defecazione da fanghi di depurazione rientrino nella categoria dei fertilizzanti e, a norma del d.lgs. n. 75/2010, siano a tutti gli effetti un "prodotto", dall'altro occorre considerare che gli stessi derivano dal trattamento dei fanghi di depurazione che, come detto, sono rifiuti. Il passaggio dai fanghi ai gessi avviene attraverso un'operazione di recupero che consente di far perdere ai fanghi la loro qualifica di rifiuto trasformandoli in un prodotto (rectius un End of Waste). Ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, tale operazione deve, pertanto, avvenire nel rispetto di criteri specifici che possono essere stabiliti dalla normativa comunitaria oppure, a livello interno, "caso per caso" per specifiche tipologie di rifiuto tramite decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Non esiste, tuttavia, una disciplina, europea o nazionale, che abbiano dettato i criteri specifici nel rispetto dei quali essi cessano di essere rifiuti diventando, quindi, gessi di defecazione. Per questa ragione, il Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), interpellato sulla questione avente ad oggetto "autorizzazione EoW ex art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006. Richiesta di parere inerente alla produzione di gessi di defecazione (prodotto) e da fanghi di depurazione (rifiuto)", aveva fornito chiarimenti in merito al regime autorizzatorio relativo a tale operazione di recupero. Più precisamente, con nota del settembre 2018, il Ministero ha risposto all'interpello chiarendo che «poiché le caratteristiche del prodotto fertilizzante "gesso di defecazione" sono già state normate a livello nazionale con il decreto legislativo 75/2010, l'autorizzazione per la produzione di gessi di defecazione che la Provincia è chiamata a rilasciare non consiste in una autorizzazione End of Waste caso per caso». L'autorità competente al rilascio della autorizzazione deve quindi verificare, per potere attribuire al gesso la qualifica di End of Waste, che lo stesso rispetti il d.lgs. n. 75/2010, in relazione alla tipologia dei rifiuti ammissibili, al processo di trattamento ed alla qualità del prodotto ottenuto".*
13. Dall'esame del documento "Valutazione previsionale di impatto acustico", di Giugno 2024, a firma del Tecnico Competente in Acustica Ing. Marco Tartaglia si evidenzia che la tabella di pagina 7 riporta "un rapporto sintetico delle misure effettuate" durante le precedenti campagne fonometriche condotte da diversi TCA. Non è ben chiaro quali valori si riferiscano a misure effettuate ad impianto in funzione o quali ad impianto spento (residuo) o a valori statistici; inoltre si riscontrano incongruenze con i dati e le informazioni riportate al paragrafo 3.2, nel quale si fa riferimento a nuove misure fonometriche, effettuate presso n. 5 ricettori, riferite al solo periodo diurno in quanto si asserisce che durante il periodo notturno non sono presenti sorgenti rumorose legate all'attività, contrariamente a quanto indicato nei dati di progetto. Al fine di accertare la completezza del documento di Valutazione previsionale dell'impatto acustico complessivamente prodotto dall'impianto autorizzato e dalle modifiche impiantistiche di progetto, è opportuno produrre un'unica relazione in cui siano riportati tutti i contenuti previsti dalla DGR Marche 896/03 per la redazione della valutazione previsionale di impatto acustico.

SERVIZIO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO

Autorizzazione al riutilizzo ai sensi del Regolamento (UE) 2020/741 del 25/05/2020

14. Il Regolamento delegato UE n. 2024/1765 della Commissione dell'11 marzo 2024 definisce le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all'allegato II del Regolamento UE2020/741 ed in particolare definisce le informazioni da fornire sulla distribuzione delle acque affinate; è necessario che la ditta elabori il Piano della gestione dei rischi secondo tali specifiche tecniche.
15. Come si legge nel documento *"Piano di Gestione del Rischio per il riutilizzo agricolo e ambientale delle acque reflue depurate prodotte dal depuratore di San Benedetto del Tronto- prima stesura del 31/07/2024-prima bozza"* al paragrafo 1.6: ***"Le canalette a scorrimento e le tubazioni interraste (in cemento e/o in cemento-amianto) del Consorzio di Bonifica delle Marche ... servono l'intera Riserva Naturale Regionale Sentina e durante i mesi estivi alla stagione irrigua sarebbero alimentate dalle sole acque di depurazione del CIIP garantendo un'alimentazione delle stesse 12 mesi all'anno ed utilizzabili quindi sempre dalla Riserva Naturale. Il sistema andrebbe dimensionato e verificato sull'effettiva capacità delle canalette a scorrimento, delle tubazioni interraste e del fosso di scarico, di assorbire la portata immessa dall'impianto del CIIP. Chiaramente nell'eventuale fase successiva dell'ipotesi progettuale in essere andranno definiti tutti gli altri elementi che in questa fase non sono stati presi in esame e che saranno comunque fondamentali per la piena fattibilità dell'opera"***.

Dunque, non sono state, in questa fase del progetto, presentate le informazioni relative alla rete di distribuzione delle acque affinate, per cui si rimanda ad una fase successiva dell'ipotesi progettuale. Pertanto, occorre che la ditta chiarisca, in primo luogo, se la presente istanza è relativa ad una prima fase a cui seguirà una seconda istanza per l'approvazione dell'autorizzazione al riutilizzo in cui siano ricompresi tutti gli elementi progettuali necessari all'approvazione, quali quelli relativi alla rete di distribuzione delle acque affinate.

16. Seppure, come già evidenziato la documentazione inerente al riutilizzo delle acque reflue è stata presentata in prima stesura/bozza e non sottoscritta da tutte le parti coinvolte nel sistema di riutilizzo dell'acqua (gestori dell'impianto di affinamento e trattamento delle acque reflue, gestori degli impianti di distribuzione, utilizzatori finali), sottoscrizione indispensabile per la chiara definizione e accettazione dei ruoli e responsabilità, appare utile fin da ora rappresentare quanto segue in relazione alle carenze principali della documentazione progettuale presentata:
- E' necessario che siano definiti chiaramente in unica tabella riepilogativa i parametri da controllare ai punti di conformità individuati, i valori limite e le frequenze di monitoraggio, le modalità di campionamento.
 - Al fine di valutare correttamente le condizioni relative a prescrizioni supplementari di cui al paragrafo B) dell'allegato II del Regolamento UE2020/741, si ritiene che debbano essere fornite tutte le caratterizzazioni degli scarichi industriali afferenti all'impianto di depurazione in oggetto.
 - La ditta ha eseguito, a seguito dell'avvio dei trattamenti terziari (Luglio 2024), una campagna analitica sull'effluente per una valutazione di dettaglio sulle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche, da cui sono scaturite criticità per la conformità di alcuni parametri, si ritiene necessario implementare, un'analisi di rischio quantitativa, utilizzando di ulteriori dati derivanti da successive campagne di monitoraggio.

SERVIZIO TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO

- Non è previsto un sistema di stoccaggio delle acque affinate prima della distribuzione, pertanto, non è chiaro come saranno gestite tali acque dal prelievo per la verifica di conformità alla restituzione dei risultati analitici da parte dei laboratori incaricati.

Gruppo di lavoro:

CTP IF Dr.ssa Maritza Mirti

CTP Dr.ssa Emanuela Apostoli

Il Responsabile U.O. Valutazioni e Controlli
Sui Fattori di Pressione Ambientale

Dr.ssa Marilù Mele

Documento firmato digitalmente

Il Direttore di Area Vasta Sud

Dott. Massimo Marcheggiani

Documento firmato digitalmente



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Protocollo N. 0006133 in data 26/03/2025 11:20

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

0009752|26/03/2025|ARPAM|DIRGE|P|480.10.20/2025/STAP/114 - Art.27- bis D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Provvedimento autorizzatorio unico (PAU). CIIP SPA CICLI INTEGRA...

Protocollo Mittente

Numero 0009752 del 26/03/2025

Classificazione da Titolario

Titolo: 17 - Tutela dell'ambiente - Aree protette e Parchi Naturali

Classe: 1 - Disposizioni ed affari di carattere generale

Sottoclasse: X - GENERICO

Mittente

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE MARCHE - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Postacert.eml

Impronta: EFD5AE01CCB69A5A28B622756ABC632AB2D183E00F9B9B46C6A15F3765C1471E; Algoritmo: SHA-256

- Documento_principale.pdf

- Segnatura.xml



APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER ACCEDERE ALLA SUA SEZIONE INTERNA DEGLI ALLEGATI